

18 LUG 2022

18 LUG 2022

ATTO ESENTE AI SENSI ART.82 DEL d.LGS 117/2017

ASSOCIAZIONE "OPERE DI MISERICORDIA ODV"

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEL 13/06/2022

Addì 13/06/2022, alle ore 21:30, si è riunita in seconda convocazione presso la sede sociale di Via Provinciale Circonvallazione n.47, Molinella (Bo), l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "Opere di Misericordia Odv", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Associazione per l'adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017);
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente dell'associazione, sig. Lorenzo Amadori, designa quale segretario verbalizzante la Sig.ra Debora Amadori che, intervenuta, accetta.

Il Presidente, di seguito, procede alla verifica della regolarità della convocazione constatando che risultano intervenuti **n.15 soci**, di cui n. 0 soci su delega, su un **totale di soci iscritti a libro soci n. 19 (n. 4 soci assenti)**, e dunque l'Assemblea straordinaria degli associati, ai sensi dell'art.11 dello Statuto sociale è regolarmente costituita ed **atta a deliberare**.

Oggetto n.1

Passando alla trattazione del primo punto all'O. d. G. il Presidente informa che è pervenuta una comunicazione dal Runts nella quale si richiedono delle modifiche al vigente statuto dell'associazione, al fine di poter accedere all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore e mantenere la qualifica di Organizzazione di Volontariato.

Il Presidente pertanto, prosegue con la lettura e l'analisi della bozza di Statuto con tutte le modifiche proposte dal Consiglio direttivo, soffermandosi sugli articoli che vengono rettificati e/o implementati:

- Art.5, viene aggiunta la possibilità di delegare il Presidente oppure altro consigliere per la procedura di ammissione dei soci;
- Art.9, viene specificato il diritto di voto per il socio minorenni;
- Art.12, viene eliminata la possibilità di una terza convocazione dell'assemblea per la modifica dello statuto;
- Articoli .9-10-16, viene introdotta la possibilità di svolgere sia le riunioni del Consiglio Direttivo che le assemblee dei soci a distanza, con l'ausilio di mezzi telematici;
- Art.19, viene aggiunto nell'elenco dei libri obbligatori il Registro dei Volontari attivi.

Tutti gli associati intervenuti concordano con il Presidente sulla necessità di apportare le modifiche che sono state richieste per le motivazioni che sono state esposte, rinunciando ad ogni eventuale opposizione in merito.

Terminata la discussione, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara aperta la votazione, in forma palese, del nuovo Statuto Sociale nella sua integrità.

L'Assemblea degli associati, **all'unanimità dei voti favorevoli dei soci presenti**, espressi in forma palese

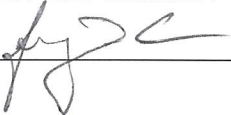
DELIBERA

- A) di approvare integralmente il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, che si allega al presente verbale e ne forma parte integrante;
- B) di dare mandato al Presidente dell'Associazione per lo svolgimento delle operazioni necessarie alla registrazione degli atti presso le autorità competenti nonché alle successive ed ulteriori iscrizioni e comunicazioni, compreso il perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS.

Esaurita la discussione dell'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro avendo chiesto parola, la riunione si chiude alle ore 23:07 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

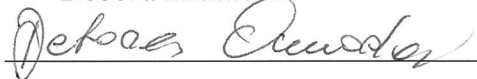
Il Presidente

Lorenzo Amadori



Il Segretario

Debora Amadori



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bologna - Ufficio Territoriale di Imola
Pacco n° 12/1279 Serie 3
Versato € 325,00 con quietanza
p. IL DIRETTORE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Natalo Antonino Galasso

IL FUNZIONARIO
Riccardo Colangelo



18 LUG. 2022
18 LUG. 2022

STATUTO

DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "OPERE DI MISERICORDIA" ODV,

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

È costituita ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una organizzazione di Volontariato denominata: "OPERE DI MISERICORDIA ODV", con sede legale nel comune di Molinella, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

A) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

B) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni,

C) Attività di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza svolte nell'ambito o a favore di filiere equo e solidali, da intendersi come un rapporto con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

D) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

E) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

F) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

G) Promozione della cultura della legalità

H) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità.

I) Assicurare forme di assistenza ai minori di età attraverso la gestione di strutture e di servizi adeguati (banco alimentare);

L) Promuovere e sostenere progetti di accoglienza per madri con figli, in difficoltà;

M) Realizzare la condivisione dei bisogni attraverso iniziative di solidarietà morale e materiale;

N) Sostenere l'azione educativa della Famiglia e delle realtà sociali a favore di soggetti svantaggiati;

O) Svolgere attività educativa connessa alla conoscenza reciproca fra famiglie e/o associazioni familiari;

P) Favorire l'informazione sulle problematiche familiari;

Q) Sostenere iniziative promozionali e di formazioni sull'affido familiare;

R) Creare uno spazio per i giovani da destinare allo svolgimento di attività ricreative, culturali, sociali, formative.

In particolare. Per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'associazione si propone di:

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono solte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

IL Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

A) Quote e contributi degli associati;

B) Eredità, donazione e legati;

C) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

D) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

E) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

F) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

G) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

H) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

I) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

①

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato mezzo posta o mail entro 30 giorni lavorativi ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo può delegare per l'ammissione degli associati il Presidente, oppure un'altro componente del consiglio direttivo; sono fatti salvi, comunque, tutti i diritti dei soci in caso di rigetto della domanda.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato compilando apposito modulo di domanda e sottoscrivendo l'informativa privacy e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che il consiglio si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

A) Per decesso;

B) Per recesso;

C) Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno, per esclusione:

D) In caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

E) In caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di rettifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

A) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;

B) Eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore d'età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;

C) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

D) Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

E) Essere informati sull'attività associativa;

F) Esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- G) Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- H) Essere in regola con il versamento della quota associativa;
- I) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- L) Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- M) Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea dei soci;
- B) Il Consiglio direttivo;
- C) Il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi, anche interamente, mediante l'utilizzo di sistemi di audio - video, purchè sia consentito di verificare l'identità dell'associato che interviene e vota e sia garantito il suo diritto di intervento alla discussione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Il diritto di voto del socio minorenni viene espresso tramite chi esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 10 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché (nel caso di riunione svolta con sistemi di audio - video), il mezzo telematico utilizzato.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita

qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 1 delega. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea **ordinaria**:

- A) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- B) Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- C) Approva il bilancio;
- D) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- E) Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- F) Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- G) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- H) Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- I) Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- L) Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- A) Sulle modifiche dello statuto sociale;
- B) Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- C) Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 5 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per quattro anni. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il consiglio direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo rettifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- A) Nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario e Tesoriere;
- B) Cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- C) Predispone bilancio o rendiconto;
- D) Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- E) Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- F) Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- G) Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni 3 (mesi) e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e

coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 - Organo di Controllo (FACOLTATIVO)

L'Organo di Controllo, se nominato viene istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- A) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- B) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- C) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- D) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge 13 Marzo 2019 Art. 31, comma 1, CTS. esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- A) Il libro degli associati;

B) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

C) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;

D) Il registro dei Volontari attivi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare almeno 45 giorni prima, con le modalità e nei limiti previsti non più di due volte in un anno.

Art. 20- Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 21 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 22 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Molinella, 13/06/2022

Il Presidente

